

COMUNE DI NOVE

PROVINCIA DI VICENZA

Regolamento

per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di appalti di lavori, servizi e forniture

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113)

Articolo 1

COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016

RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è costituito e alimentato da una somma pari a una percentuale fino ad un massimo del 2% complessivo dell'importo posto a base di gara d'appalto di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura, di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, salve le eccezioni previste al comma 4.

1 bis. L'incentivo per lo svolgimento di funzioni tecniche:

- si applica anche qualora la procedura di gara sia svolta con l'utilizzo di piattaforme di e-procurement (es. CONSIP, MEPA, ecc.), ove ne sussistano i presupposti previsti dal presente regolamento;

- può essere riconosciuto per l'affidamento diretto «mediato» dal confronto, per lavori, tra preventivi e/o dalla consultazione, per servizi e forniture, tra più operatori economici nell'ipotesi prevista dalla lettera b), comma 2, dell'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- non è riconosciuto per gli affidamenti in concessione, per la finanza di progetto (project financing), per i contratti di rendimento energetico comunque denominati e per le procedure avente carattere eccezionale e non competitive.

1 ter. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).

1 quater. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'incentivo si applica ai contratti aventi ad oggetto servizi o forniture solo qualora sia stato formalmente nominato il Direttore dell'esecuzione in conformità alle Linee Guida ANAC n. 3.

2. La percentuale per determinare la somma di cui al comma 1, è data dall'addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b):

a) *aliquota percentuale relativa al **valore**, determinata come di seguito:*

LAVORI

- 1,00% quando l'importo posto a base di gara sia superiore a 40.000 Euro e inferiore a 150.000,00 Euro;
- 0,66% quando l'importo posto a base di gara è pari o superiore a 150.000,00 e inferiore a 1.000.000,00 Euro;
- 0,33% quando l'importo posto a base di gara è pari o superiore a 1.000.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria;
- 0,10% quando l'importo posto a base di gara sia pari o superiore alla soglia comunitaria;

SERVIZI E FORNITURE (compresi i servizi sociali)

- 1,00% quando l'importo posto a base di gara sia superiore a 40.000 Euro e inferiore alla soglia comunitaria (nei soli casi previsti dal comma 1 quater);
- 0,50% quando l'importo posto a base di gara è pari o superiore alla soglia comunitaria e inferiore a 1.000.000,00 Euro (nei soli casi previsti dal comma 1 quater);
- 0,10% quando l'importo posto a base di gara è pari o superiore a 1.000.000,00 Euro.

b) *aliquota percentuale relativa alla **complessità**, determinata come di seguito:*

LAVORI

- 1,00% per lavori riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
- 0,30% per integrazioni di precedenti affidamenti o varianti ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016;

SERVIZI E FORNITURE (compresi i servizi sociali)

- 1,00% per i nuovi affidamenti relativi ad acquisti e forniture;
- 0,30% per acquisti e forniture che consistano nella ripetizione di precedenti affidamenti, priva di rilevanti modifiche sostanziali, o in proroghe o rinnovi degli stessi o qualora si tratti di varianti ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016.

3. E' compito della Giunta comunale individuare la percentuale applicabile in occasione dell'approvazione del progetto o di atti di indirizzo. In mancanza di tali ultimi atti la percentuale viene definita con la determinazione a contrarre e la liquidazione è subordinata all'approvazione della Giunta comunale.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 1 quater, la costituzione del fondo e l'applicazione dell'incentivo è prevista in via eccezionale anche per i seguenti appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000,00 euro:

a) qualora sia prevista e svolta la fase di progettazione completa di tutti gli elementi previsti dalle vigenti disposizioni;

b) qualora si tratti di appalti riconosciuti dalla Giunta comunale, in via eccezionale con l'atto di cui al comma 3, di particolare complessità tecnica e affidati con procedura, diversa dall'affidamento diretto, che preveda la comparazione di almeno 3 offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La complessità è valutata tenendo conto del tipo di procedura di affidamento, del numero di potenziali partecipanti, dell'importo e della tempistica prevista.

5. L'**80%** (ottanta per cento) del fondo come sopra computato (al massimo pari all'1,60% dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.

6. Il **20%** (venti per cento) del fondo come sopra computato (al massimo pari allo 0,40% dell'importo posto a base di gara), ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 così come riportati al successivo articolo 2.

7. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso.

8. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

PER LAVORI ED OPERE			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % rel.
PIANIFICAZIONE	12	Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici	2
		Espropriazione per pubblica utilità	10
VERIFICA PROGETTI	10	Attività di verifica progetto	7
		Validazione del progetto	3
FASE DI GARA	15	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara	15
FASE ESECUTIVA	38	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	8
		Direzione Lavori	25
		Collaudo Statico	2
		Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione	3
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	25	Responsabilità del Procedimento	25
Totali	100		100

PER SERVIZI E FORNITURE

1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % rel.
FASE DI GARA	30	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)	30
FASE ESECUTIVA	40	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	5
		Direzione Esecuzione del Contratto	25
		Verifica di conformità	10
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	30	Responsabilità del Procedimento	30
Totali	100		100

9. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.

10. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero qualora una o più attività di cui al comma 8 non sia prevista o non sia dovuta per qualsiasi motivo, incrementano la quota di cui al comma 6 (20%) del fondo di cui al presente articolo.

Articolo 2

FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1, comma 1, oltre alle economie di cui all'art. 1, comma 10 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione o di corsi di specializzazione o perfezionamento universitario nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

4. La Giunta comunale determina le modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo in base alle esigenze rappresentate dai Responsabili dei servizi.

5. Il soggetto competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il Responsabile dell'area Finanziaria.

Articolo 3

PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione alla natura dell'appalto di lavori, servizi o forniture ed alla funzione

che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 1.

2. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.

3. Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale. I titolari di Posizione Organizzativa possono beneficiare dell'incentivo.

4. I collaboratori sono i dipendenti che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) e indipendentemente dalla categoria, profilo professionale e servizio di appartenenza, svolgono effettivamente parte o tutto l'insieme delle azioni e mansioni, materiali o intellettuali, che caratterizzano l'attività stessa, secondo un criterio di stretta correlazione funzionale e teleologica. I collaboratori sono, **di norma**, preventivamente e motivatamente individuati per iscritto (es. nella determinazione a contrarre) e per ciascuno di essi è preventivamente e motivatamente fissata la percentuale di incentivo correlata all'attività che sono incaricati di svolgere. **In casi eccezionali, approvati dalla Giunta comunale, l'individuazione dei collaboratori può avvenire in un momento successivo all'avvio delle attività.** L'individuazione di un dipendente appartenente a un servizio diverso da quello competente per materia deve essere autorizzata dal relativo responsabile.

5. Di norma ai collaboratori tecnici od amministrativi viene complessivamente riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 30% della corrispondente aliquota. La restante quota (del 70%) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

6. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del Responsabile del servizio, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività (di cui alla colonna 3) detratta della quota assegnata ai collaboratori.

7. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di servizio cui appartengono, se persona diversa, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.

8. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione/esecuzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

9. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso, previa contestazione, dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al Comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

10. Il Responsabile del servizio mantiene la facoltà di revocare e modificare, nell'esercizio delle proprie potestà organizzative, la nomina del Responsabile del procedimento e dei collaboratori.

Articolo 4

DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 3, la distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile del Procedimento, in conformità agli atti di preventiva costituzione dei gruppi, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.

2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del servizio che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento. L'atto di liquidazione deve dare espressamente atto dell'assenza delle circostanze che comportano decurtazioni ai sensi dell'art. 5 o esclusione dell'incentivo ai sensi dell'art. 6, comma 2 del presente regolamento. **Qualora il Responsabile del servizio sia beneficiario degli incentivi, la determina di liquidazione è sottoscritta dal Segretario comunale.**
3. In caso di disaccordo tra il Responsabile del Procedimento ed il Responsabile del servizio sulle modalità di ripartizione del fondo tra il personale dipendente sarà il parere del primo a prevalere.
4. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.
5. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
6. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, compresa l'IRAP.
7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente (intesi in termini di competenza e non di cassa, facendo riferimento al momento in cui matura il diritto del dipendente alla percezione dell'incentivo), anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
8. La liquidazione avverrà, su proposta del Responsabile del procedimento, con cadenza periodica per tutte le attività specifiche definitivamente concluse. **Per appalti di lavori e di forniture e servizi la cui durata sia superiore ad anni due è ammessa la liquidazione parziale, al termine di ciascuna annualità contrattuale, dell'incentivo previsto per le attività di Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore dei lavori/dell'esecuzione, comprese le collaborazioni, in proporzione al tempo trascorso e nel rispetto di tutti i commi precedenti. Al fine di consentire l'eventuale applicazione delle decurtazioni di cui all'art. 5, la liquidazione parziale durante l'esecuzione dell'appalto non può in ogni caso superare il limite massimo del 50% dell'incentivo potenzialmente spettante per ciascuna attività.**
9. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale stessa, una quota parte, non superiore al 25% dell'incentivo complessivamente previsto dall'art. 1, comma 1. La quota residua del fondo viene ripartita tra i dipendenti comunali in base ai normali criteri di cui all'art. 1.

Articolo 5

DECURTAZIONI DELL'INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento viene ridotto nei seguenti casi:
 - a) Incremento di costo dell'opera/servizio/fornitura appaltata;
 - b) Incremento dei tempi di esecuzione;
2. La riduzione verrà operata, previo contraddittorio, nei confronti dei dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 1) a cui sono ascrivibili, anche a titolo non esclusivo, i ritardi o gli incrementi di costo dell'appalto. La riduzione, di pari importo, viene sempre applicata anche nei confronti del Responsabile del Procedimento.
3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno,

non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini lineari e generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.

4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k$$

dove:

I_r = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento – I_r sempre ≥ 0)

I_t = Incentivo totale dovuto

t = termine contrattuale

r = ritardo colpevole

K = costo dell'appalto (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

5) Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni, purchè riconosciute formalmente dalla Giunta comunale:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta appaltatrice soggetti a penale per ritardo.

Articolo 6

VARIANTI

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva nelle percentuali di cui all'art. 1.
2. Ove la variante, comunque denominata, fosse prevedibile con la normale diligenza tecnica ai sensi dell'art. 26, comma 4, lett. e) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'incentivo non è riconosciuto ad alcun dipendente.

Articolo 7

INTERPRETAZIONE E RINVIO

1. L'interpretazione autentica del presente regolamento compete alla Giunta Comunale. Sono titolati a chiedere l'interpretazione autentica i seguenti soggetti:
 - a) i dipendenti interessati dalla ripartizione;
 - b) i Responsabili dei servizi comunali competenti per materia;
 - c) il Segretario comunale;
 - d) il Sindaco e tutti gli Assessori.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 8

NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.

2. Gli incentivi previsti dal presente regolamento sono riconosciuti per tutte le attività poste in essere dopo il 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo 50/2016, per le quali sia già stato formalmente approvato l'apposito fondo.

2 bis. Gli incentivi di cui al presente regolamento maturati dal 01.01.2018 sono esclusi dal tetto del fondo del salario accessorio in applicazione della deliberazione della Corte dei Conti n. 6/SEZAUT/2018. Gli incentivi maturati e accantonati nel periodo compreso fra l'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e il 31 dicembre 2017, ove previsti, rimangono accantonati in attesa che specifiche norme o interpretazioni della giurisprudenza, anche contabile, definiscano in merito all'assoggettabilità o meno di tali fondi ai limiti di cui all'art. 1, comma 236 della L. 208/2015 e all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.

3. Sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari contrastanti con quanto contenuto nel presente regolamento.